

DEROGHE AL LIMITE DI ESSENZE PER VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2026/27
(Approvate dal Collegio dei Docenti in data 23/09/2026
e dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2026)

VISTO il D.Lgs. n. 59/2004;

VISTO il DPR 122/2009 (art. 14, comma 7) che testualmente recita "...ai fini della validità dell'anno scolastico...per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare obbligatorio;

VISTO il D. Lgs. 62/2017;

sono eccezionalmente previste le seguenti deroghe per assenze documentate e continuative, e sempre che il superamento dei limiti suindicati non pregiudichi, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di valutazione dell'alunno:

1. assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentate da strutture sanitarie riconosciute dal SSN;
2. assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento della famiglia);
3. situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
4. iscrizione nel corso dell'anno scolastico di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
5. partecipazione ad attività sportive a livello agonistico organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
6. partecipazione a rilevanti attività artistico-musicali;
7. rientro nel paese di origine per motivi familiari.